



Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 aprile 2014¹ sulle banche è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3–5

³ Partendo dalla categoria 5, ogni banca rientra nella categoria più alta di cui all'allegato 3 della quale raggiunge almeno tre valori soglia.

⁴ In singoli casi motivati la FINMA può procedere a categorizzazioni che derogano dai valori soglia.

⁵ Almeno ogni cinque anni il Dipartimento federale delle finanze verifica d'intesa con la FINMA i valori soglia dei criteri di cui al capoverso 2 lettere a–c. A tal fine si orienta all'evoluzione a lungo termine della somma dei valori di tutte le banche in Svizzera in relazione al criterio corrispondente e propone al Consiglio federale eventuali adeguamenti.

Art. 12 cpv. 2^{bis}

^{2bis} La banca garantisce, a livello sia di singolo istituto sia di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all'articolo 30a LBCR. La FINMA può disciplinare quali tipologie di contratto richiedono un tale differimento.

RS ...

¹ RS 952.02

Titolo dopo l'art. 42**Capitolo 4a: Depositi privilegiati e depositanti privilegiati**

Art. 42a Depositi privilegiati
(art. 37a cpv. 1 e 7 LBCR)

¹ Le seguenti pretese dei depositanti di cui all'articolo 42c sono considerate depositi privilegiati:

- a. i crediti nei confronti di una banca che:
 1. sono allibrati come saldo su conti della banca ed espressi in una valuta emessa da uno Stato o una banca centrale, o
 2. sono espressi in oro, argento, platino o palladio e per i quali il depositante vanta un diritto esclusivo o alternativo a una prestazione in una valuta emessa da uno Stato o una banca centrale;
- b. le obbligazioni di cassa della banca allibrate come tali nel suo bilancio e depositate presso la banca a nome del depositante;
- c. i pagamenti commissionati dal depositante nel traffico dei pagamenti ancora pendenti presso la banca o sul suo conto presso un ufficio di compensazione o una banca corrispondente al momento dell'ordine di una misura di protezione di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dell'ordine di fallimento della banca, anche se sono già stati addebitati al conto del depositante;
- d. i pagamenti eseguiti nel traffico dei pagamenti a favore di un depositante che sono giunti presso una banca o sul suo conto presso un ufficio di compensazione o una banca corrispondente prima dell'ordine di una misura di protezione di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dell'ordine di fallimento della banca, anche se non sono ancora stati accreditati al conto del depositante.

² Sono considerati allibrati su conti ai sensi del capoverso 1 lettera a numero 1 anche i depositi a termine e i depositi overnight.

³ Non sono considerati depositi privilegiati in particolare:

- a. i crediti a titolo del portatore;
- b. le obbligazioni di cassa non depositate presso la banca;
- c. le domande di risarcimento del danno contrattuali ed extracontrattuali, come le richieste di risarcimento per valori depositati non esistenti secondo l'articolo 16 LBCR;
- d. le pretese o le richieste di risarcimento legate a derivati;
- e. gli averi non rivendicati;
- f. i crediti nei confronti della banca che non provengono dall'attività bancaria.

Art. 42b Importo privilegiato
(art. 37a cpv. 1 e 7 nonché 37b cpv. 1 LBCR)

¹ Per stabilire l'ammontare dell'importo privilegiato secondo l'articolo 37a capoverso 1 LBCR dei depositi privilegiati si sommano i singoli saldi a favore del depositante, compresi gli interessi maturati.

² Non possono essere presi in considerazione le ipoteche, i prestiti o gli scoperti di altri conti né gli interessi e gli emolumenti a favore della banca non allibrati, indipendentemente dalla loro maturazione, esigibilità o scadenza.

Art. 42c Depositanti privilegiati
(art. 37a cpv. 7 LBCR)

¹ Sono considerati depositanti privilegiati la parte contraente autorizzata in base al rapporto di credito con la banca o il depositante dell'obbligazione di cassa iscritti nei libri della banca al momento dell'ordine di una misura di protezione di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h LBCR o dell'ordine di fallimento della banca.

² Non sono considerati depositanti privilegiati:

- a. gli intermediari finanziari secondo la LBCR, la legge del 15 giugno 2018² sugli istituti finanziari (LISFi) e la legge del 23 giugno 2006³ sugli investimenti collettivi (LICol);
- b. le imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004⁴ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
- c. i clienti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale come gli intermediari finanziari o le imprese di assicurazione di cui alle lettere a e b;
- d. le banche centrali;
- e. le fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 LPP⁵ (fondazioni del pilastro 3a) e le fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993⁶ sul libero passaggio (fondazioni di libero passaggio);
- f. i clienti delle società di intermediazione mobiliare che non tengono personalmente conti secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettera A LISFI.

³ Se una pluralità di persone ha diritto a un credito, questa è considerata un depositante a sé stante, indipendente dalle singole persone che costituiscono tale pluralità. La pluralità di persone può far valere l'importo massimo di cui all'articolo 37a capoverso 1 LBCR soltanto una volta per l'intera pluralità di persone.

⁴ Se un depositante detiene depositi privilegiati presso un ufficio estero della banca, per questi depositi egli è considerato un depositante a sé stante e indipendente.

² RS **954.1**
³ RS **951.31**
⁴ RS **961.01**
⁵ RS **831.40**
⁶ RS **831.42**

Art. 42d Crediti privilegiati di fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio

(art. 37a cpv. 5 LBCR)

¹ Le banche che detengono investimenti di denaro di una fondazione del pilastro 3a o di una fondazione di libero passaggio devono chiederle una conferma scritta in cui attesta di documentare la ripartizione dei depositi privilegiati degli intestatari della previdenza e degli assicurati qualora detenga investimenti di denaro in più banche.

² Le pretese in materia di previdenza dell'intestatario della previdenza nei confronti di diverse fondazioni del pilastro 3a o di fondazioni di libero passaggio che detengono depositi presso la stessa banca non vengono cumulate.

Inserire dopo il titolo del capitolo 5

Art. 42e Adesione all'autodisciplina

(art. 37h cpv. 1 LBCR)

La banca deve presentare al responsabile della garanzia dei depositi la richiesta di adesione almeno tre mesi prima dell'accettazione di depositi privilegiati.

Art. 42f Prestiti in contanti al responsabile della garanzia dei depositi

(art. 37h cpv. 3 lett. c n. 2 LBCR)

Le banche delle categorie 4 e 5 possono concedere al responsabile della garanzia dei depositi prestiti in contanti per assicurare i loro impegni contributivi.

Art. 42g Lavori preparatori: disposizioni generali

(art. 37h cpv. 3 lett. d e 4 LBCR)

Per garantire la possibilità di allestire il piano di pagamento, contattare i depositanti e procedere al pagamento conformemente alle disposizioni della LBCR, le banche devono compiere, nel quadro della loro ordinaria attività, i preparativi seguenti:

- a. infrastruttura: assicurano la disponibilità di un sistema informatico adeguato al numero dei depositanti e del personale necessario. Deve essere garantito che eventuali contratti di prestazione di servizi in questo ambito siano mantenuti;
- b. processi: definiscono processi standardizzati che garantiscono, in particolare, la possibilità di contattare i depositanti, di ottenere le loro istruzioni per il pagamento e di elaborarle entro i termini fissati dalla legge;
- c. elenco dei depositanti: gestiscono un elenco dei depositanti (art. 42i cpv. 1) che consente all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento (mandatario) di stabilire, entro 72 ore dall'ordine di una misura di protezione di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h LBCR o dall'ordine di fallimento della banca, i depositi garantiti di ciascun depositante;
- d. elenco riepilogativo: tengono un elenco riepilogativo dei depositi privilegiati che non rientrano tra i depositi garantiti (art. 42i cpv. 2). I depositi detenuti

presso uffici esteri devono essere esposti per ciascuna Giurisdizione come saldo complessivo dei depositi privilegiati.

Art. 42h Lavori preparatori: disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica e piccole banche

¹ Le banche di rilevanza sistemica non devono procedere ai lavori preparatori di cui all'articolo 42g lettere a e b. Devono, invece, elaborare un piano che dimostri come possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 42g lettere a e b in caso di fallimento di un risanamento. Nel quadro del risanamento la FINMA stabilisce per ciascuna banca, in base allo sviluppo concreto del risanamento, il momento a partire dal quale la banca deve soddisfare i requisiti indicati nel piano. A tal fine tiene conto del modello aziendale e della situazione in merito alla liquidità della banca nonché del numero di depositanti interessati;

² Le banche con meno di 2500 depositanti devono tenere soltanto un elenco dei depositanti e un elenco riepilogativo.

Art. 42i Elenco dei depositanti ed elenco riepilogativo
(art. 37h cpv. 4 lett. c e d LBCR)

¹ L'elenco dei depositanti presenta lo stato di tutti i depositi garantiti detenuti dai singoli depositanti presso gli uffici svizzeri della banca.

² Nell'elenco riepilogativo sono riportati i depositi privilegiati che non rientrano tra i depositi garantiti; essi comprendono:

- a. i depositi di cui all'articolo 37a capoverso 1 LBCR allibrati presso un ufficio estero della banca;
- b. i depositi di cui all'articolo 37a capoverso 5 LBCR;
- c. i depositi di cui all'articolo 42a capoverso 1 lettere c e d.

³ Il responsabile della garanzia dei depositi definisce il formato dell'elenco dei depositanti.

Art. 43 Piano di pagamento
(art. 37j LBCR)

¹ Il mandatario designato dalla FINMA non è tenuto a verificare i crediti da iscrivere nel piano di pagamento in base all'elenco dei depositanti. I crediti manifestamente ingiustificati non sono iscritti nel piano di pagamento.

² In presenza di indizi secondo i quali la contabilità non sia stata tenuta in modo regolare, il mandatario può sollecitare i depositanti a comprovare la legittimità del loro credito.

Art. 44 Pagamento dei depositi privilegiati
(art. 37b cpv. 1 e 37j LBCR)

¹ Il mandatario paga ai depositanti i depositi privilegiati in base al piano di pagamento.

² Se i fondi disponibili non sono sufficienti al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, il pagamento dei depositi privilegiati è effettuato proporzionalmente.

³ I crediti costituiti in pegno a terzi, i crediti la cui garanzia è stata ceduta o i crediti su conti di garanzia della pigione sono pagati se l'avente diritto vi acconsente o se il pagamento è ammesso per legge o per contratto.

⁴ I crediti delle fondazioni del pilastro 3a e di libero passaggio sono pagati alle rispettive fondazioni.

Inserire prima del titolo del capitolo 6

Art. 44a Informazione del responsabile della garanzia dei depositi
(art. 37i LBCR)

¹ L'informazione di cui all'articolo 37i LBCR da parte della FINMA al responsabile dalla garanzia dei depositi è fornita, se possibile, in anticipo.

² Il responsabile della garanzia dei depositi assicura la tutela della confidenzialità e disciplina la gestione dei conflitti d'interesse.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 63a Operazioni di copertura relative a obbligazioni soggette a bail-in
(art. 30b cpv. 8 LBCR)

Gli impegni derivanti da operazioni di copertura relative all'emissione di obbligazioni soggette a bail-in non devono essere presi in considerazione nel calcolo del limite massimo del 5 per cento di cui all'articolo 30b capoverso 8 LBCR.

Titolo prima dell'art. 64

Sezione 2: Capacità di risanamento e di liquidazione

Art. 64 cpv. 5

⁵ Al momento della presentazione, una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale secondo l'articolo 124 OFoP⁷ documenta le misure predisposte o attuate per adempiere i criteri indicati nell'articolo 65a capoverso 2 relativi alla capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero.

⁷ RS 952.03

Art. 65 Mantenimento della capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale
(art. 9 e 25–37k LBCR)

¹ Una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale secondo l'articolo 124a OFoP⁸ deve mantenere la sua capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero.

Art. 65a Valutazione della capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale
(art. 9 e 25–37k LBCR)

¹ Sulla base della documentazione presentata, la FINMA valuta annualmente la capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero della banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale.

² La FINMA procede alla valutazione basandosi in particolare sui seguenti criteri:

- a. la banca ha una struttura organizzativa che agevola il risanamento e la liquidazione;
- b. la banca ha stabilito procedure che le permettono di compensare le perdite generate dalle singole unità del gruppo finanziario con misure di ricapitalizzazione;
- c. la banca è costantemente in grado di valutare il fabbisogno di liquidità in caso di risanamento o liquidazione e di analizzare le possibilità per la copertura del relativo fabbisogno, garantendo la gestione delle garanzie disponibili nel gruppo finanziario;
- d. la banca garantisce la continuità operativa in caso di risanamento;
- e. la banca garantisce l'accesso alle infrastrutture del mercato finanziario in caso di risanamento;
- f. la banca organizza i finanziamenti verticali all'interno del gruppo a condizioni applicate a terzi e non gestisce finanziamenti orizzontali importanti all'interno del gruppo;
- g. la banca è costantemente in grado di eseguire immediatamente le necessarie valutazioni e rendicontazioni nell'eventualità di un risanamento;
- h. la banca garantisce i presupposti operativi per il risanamento attraverso una riduzione dei crediti o la conversione di capitale di terzi in capitale proprio con la partecipazione dei creditori;
- i. la banca dispone di una strategia con diverse opzioni di ristrutturazione del modello aziendale.

Art. 65b Misure della FINMA in caso di ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale
(art. 9 e 25–37k LBCR)

¹ Se constatata ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale, la FINMA fissa un termine entro il quale eliminarli. Se la banca non li elimina entro il termine fissato, la FINMA può stabilire per le unità di cui all'articolo 124 capoverso 3 lettere b–d OFoP⁹ quanto segue:

- a. fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite secondo l'articolo 133 OFoP;
- b. un supplemento secondo l'articolo 25 capoverso 1 OLiq¹⁰, se l'ostacolo concerne il criterio di cui all'articolo 65a capoverso 2 lettera c.

² Per la valutazione della capacità di risanamento e di liquidazione e la determinazione di misure, la FINMA può consultare autorità estere in materia di vigilanza e di insolvenza e tenere conto della loro valutazione.

Titolo prima dell'art. 66

Sezione 3: Informazione del pubblico

Art. 66

La FINMA pubblica annualmente la sua valutazione della pianificazione d'emergenza e del piano di stabilizzazione delle banche di rilevanza sistemica nonché della capacità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale e informa sullo stato del piano di liquidazione. A tal fine fornisce informazioni sugli accertamenti di rilievo.

Titolo dopo l'art. 66

Sezione 4: Società del gruppo importanti di banche di rilevanza sistemica con sede in Svizzera

Art. 66a Capitale e liquidità
(art. 3g cpv. 3 e 4 LBCR)

¹ Le società del gruppo importanti di una banca di rilevanza sistemica con sede in Svizzera devono avere un'adeguata dotazione di capitale e liquidità.

² La FINMA ne stabilisce l'importo tenendo conto della durata presumibile del risanamento e considerando l'entità e il tipo dei servizi importanti da fornire durante il risanamento.

⁹ RS 952.03

¹⁰ RS 952.06

Art. 66b Organizzazione
(art. 3g cpv. 3 e 4 LBCR)

Gli organi direttivi delle società del gruppo importanti di una banca di rilevanza sistemica che hanno sede in Svizzera devono essere occupati in modo da evitare possibilmente conflitti d'interesse e garantire gli interessi della società del gruppo importante in caso di conflitto d'interesse all'interno del gruppo finanziario.

Art. 66c Garanzia della fornitura durevole di servizi
(art. 3g cpv. 3 e 4 LBCR)

Le società del gruppo importanti di una banca di rilevanza sistemica che hanno sede in Svizzera devono essere organizzate in modo da poter continuare a fornire i loro servizi importanti a favore del gruppo finanziario anche in caso di risanamento o liquidazione. Devono in particolare:

- a. inventariare questi servizi in un elenco delle prestazioni;
- b. concepire i contratti con i fornitori esterni di servizi che sono in relazione con questi servizi in modo che resistano a un risanamento o un fallimento nonché garantire la possibilità di trasferire i contratti;
- c. limitare, attraverso misure adeguate, le dipendenze da fornitori interni ed esterni di servizi con sede all'estero.

Art. 69a *Disposizione transitoria della modifica del ...*

¹ Le banche devono aver adempiuto l'obbligo di cui all'articolo 37h capoverso 3 lettera c LBCR concernente il deposito sotto forma di titoli o di contanti oppure la concessione di prestiti in contanti entro 11 mesi dall'entrata in vigore della modifica del

² Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale devono presentare la documentazione secondo l'articolo 64 capoverso 5 la prima volta a fine giugno 2024.

II

L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 3
(art. 2 cpv. 2 e 3)

Categorizzazione delle banche

| Criteri e valori soglia in mia. di fr. | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Categoria | Totale di bilancio | Patrimoni gestiti | Depositi privilegiati | Fondi propri minimi |
| 1 | ≥ 280 | ≥ 1625 | ≥ 32 | ≥ 20 |
| 2 | ≥ 115 | ≥ 815 | $\geq 21,5$ | ≥ 2 |
| 3 | ≥ 17 | $\geq 32,5$ | $\geq 0,53$ | $\geq 0,25$ |
| 4 | $\geq 1,125$ | $\geq 3,25$ | $\geq 0,105$ | $\geq 0,05$ |
| 5 | $< 1,125$ | $< 3,25$ | $< 0,105$ | $< 0,05$ |

*Allegato
(cifra III)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 23 gennaio 1931¹¹ sull'emissione di obbligazioni fondiarie

Art. 4 cpv. 2 e 5 cpv. 2

Abrogati

Art. 11 cpv. 1 lett. a n. 10 e cpv. 7

¹ Il registro dei pegni dei membri di una centrale (art. 21 della legge) si compone di:

- a. un inventario indicante almeno, per ciascun elemento della copertura:

10. *Abrogato*

⁷ Le centrali hanno il diritto di esigere in ogni momento dai loro membri di consultare dati del registro dei pegni dei membri o altri dati necessari all'adempimento di obblighi legali o regolamentari imposti alle centrali o di ottenere le relative informazioni.

Art. 14 **Gestione della copertura**

¹ La copertura delle obbligazioni fondiarie e dei mutui (art. 17, 22 e 25 della legge) deve essere separata da tutti gli altri valori; sarà designata come tale, distinta in copertura normale e copertura completiva e conservata in Svizzera in luogo sicuro.

² In presenza di una copertura delle obbligazioni fondiarie e dei mutui in forma fisica, la conservazione è ammessa assieme ad altri valori se sono adottati i provvedimenti necessari affinché, su ordine della centrale, dell'ufficio di revisione o dell'autorità di vigilanza, la copertura possa essere separata in ogni momento e senza indugio bloccandone l'accesso.

³ Il capoverso 2 si applica per analogia alla gestione fiduciaria di cartelle ipotecarie registrate.

⁴ La subcustodia e la gestione fiduciaria sono ammesse solo se il subcustode o il fiduciario rinuncia a qualsiasi diritto legale o contrattuale di garanzia o di ritenzione, compresi i diritti di pegno e i diritti di ritenzione obbligatori, il diritto di rifiutare una prestazione o diritti analoghi in relazione alla copertura delle obbligazioni fondiarie custodite. La rinuncia deve essere dimostrata alla centrale su richiesta.

¹¹ RS 211.423.41

Art. 14a Copertura completiva

¹ Per contanti utilizzabili per completare la copertura conformemente all'articolo 25 della legge s'intendono mezzi legali di pagamento svizzeri, segnatamente depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera (BNS). Sono parimenti computabili i depositi a vista in franchi presso banche svizzere.

² Come copertura completiva ai sensi dell'articolo 25 della legge sono ammesse anche le ricognizioni di debito quotate in borsa per le quali la Confederazione ha accordato una garanzia o una fideiussione.

*Titolo prima dell'art. 18***V. Bilancio, conto economico e rapporto di gestione***Art. 18, rubrica, nonché cpv. 1 n. 1.1.4 e 1.2.2–1.2.11*

Bilanci intermedi

¹ Le due centrali sono tenute ad allestire un bilancio intermedio alla fine di ognuno dei primi tre trimestri d'esercizio e a tenerlo a disposizione degli interessati. Detto bilancio comprende almeno le seguenti rubriche:

- 1.1.4 Contanti
- 1.2.2 Valori mobiliari che possono essere oggetto di repo nei confronti della BNS
- 1.2.3 Obbligazioni fondiari emesse dalla centrale
- 1.2.4 Obbligazioni svizzere
- 1.2.5 Crediti a vista presso banche
- 1.2.6 Crediti a termine presso banche
- 1.2.7 Cassa, conti correnti
- 1.2.8 Immobili appartenenti alla centrale
- 1.2.9 Costi d'emissione da ammortizzare
- 1.2.10 Altri attivi
- 1.2.11 *Abrogato*

Art. 20, rubrica, frase introduttiva e n. 1.1.2

Conto economico

Il conto economico delle due centrali conterrà almeno le seguenti rubriche:

- 1.1.2 Attivi disponibili
 - 1.1.2.1 Investimenti ipotecari (altre cartelle di rendita fondiaria, cartelle ipotecarie e ipoteche)
 - 1.1.2.2 Valori mobiliari che possono essere oggetto di repo nei confronti della BNS

1.1.2.3 Obbligazioni fondiari emesse dalla centrale

1.1.2.4 Obbligazioni svizzere

1.1.2.5 Crediti bancari

1.1.2.6 Altri attivi

Titolo dopo l'art. 21

Va. Informazioni fornite dalla persona incaricata in caso di provvedimenti dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Art. 21a

¹ Se l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ordina nei confronti di un membro provvedimenti secondo gli articoli 40 e 40a della legge, la persona incaricata dalla FINMA può fornire alle centrali tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti.

² La persona incaricata informa regolarmente le centrali sull'applicazione dei provvedimenti, qualora ne sia interessata.

2. Ordinanza del 1° giugno 2012¹² sui fondi propri

Titolo dopo l'art. 17

Titolo secondo: Fondi propri computabili e fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

Capitolo 1: In generale

Titolo dopo l'art. 40

Capitolo 3: Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite per le banche cantonali

Art. 40a

¹ Le banche cantonali possono emettere, secondo l'articolo 30b capoverso 6 LBCR, strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza.

² Questi strumenti di debito devono adempiere le esigenze dell'articolo 126a nonché le seguenti condizioni di emissione:

- a. l'ammontare della compensazione dipende dall'importo dedotto dal credito. Al riguardo si devono considerare gli interessi maturati e ammortizzati nonché

¹² RS 952.03

l'importo degli interessi che, fino alla scadenza finale del credito, avrebbe dovuto essere pagato;

- b. l'obbligo di versare la compensazione è limitato nel tempo. La durata e il meccanismo per il versamento devono tenere conto del piano di risanamento e dell'ammontare della compensazione; la durata è di almeno dieci anni;
- c. la banca cantonale:
 1. può effettuare una compensazione soltanto se, dopo il relativo versamento, adempie le esigenze prudenziali;
 2. deve effettuare una compensazione soltanto se adempie le condizioni di cui al numero 1 e:
 - dispone di un cuscinetto di capitale definito o
 - se versa una distribuzione al Cantone per la copertura delle spese sostenute da quest'ultimo per il finanziamento del capitale conferito per il risanamento.

³ Prima dell'emissione degli strumenti di debito di cui al presente articolo, la banca cantonale deve sottoporre alla FINMA per approvazione le condizioni d'emissione e un piano di risanamento elaborato d'intesa con il Cantone. Il piano di risanamento deve definire in particolare:

- a. il meccanismo, comprese forma, modalità e attuabilità legale, per il versamento della compensazione a posteriori;
- b. in che misura sia attuabile un ammortamento degli strumenti di debito nel quadro del risanamento e siano adempiute le esigenze legali, segnatamente quelle di cui all'articolo 30c capoverso 1 lettera b LBCR;
- c. i parametri di un'eventuale partecipazione del Cantone al risanamento della banca cantonale.

⁴ Gli strumenti di debito di cui al presente articolo possono essere emessi soltanto con un valore nominale unitario di almeno 100 000 franchi.

Art. 127a cpv. 1^{bis}

^{1bis} Anche i «bail-in bond» emessi da banche cantonali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 40a possono essere computati conformemente al capoverso 1.

Art. 132 cpv. 1–3 e 5

¹ Le banche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi supplementari per garantire un eventuale risanamento o un'eventuale liquidazione secondo i capi undicesimo e dodicesimo LBCR¹³.

² L'esigenza relativa a questi fondi supplementari è calcolata in base all'esigenza complessiva consistente dell'esigenza di base e dei supplementi secondo l'articolo 129. Essa ammonta:

- a. nel caso di una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale:
1. per le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica (art. 124 cpv. 3 lett. a): al 62 per cento dell'esigenza complessiva a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto,
 2. a livello di unità superiore di un gruppo finanziario (art. 124 cpv. 3 lett. b) e di importanti gruppi finanziari subordinati (art. 124 cpv. 3 lett. c), se non si applica l'esigenza di cui al numero 1: al 75 per cento dell'esigenza complessiva,
 3. a livello di singolo istituto di una banca secondo l'articolo 124 capoverso 3 lettera c o d, alla somma:
 - degli importi nominali dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite ceduti a filiali,
 - del 75 per cento dell'esigenza complessiva, ad eccezione delle partecipazioni da consolidare – compreso il capitale prudenziale considerato alla stessa stregua – e dei rischi derivanti da relazioni interne al gruppo, e
 - del 30 per cento delle esigenze consolidate applicate a tale unità;
- b. nel caso di una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale: al 40 per cento dell'esigenza complessiva.

³ I fondi supplementari devono essere detenuti sotto forma di «bail-in bond» che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 126a. Sono fatti salvi i capoversi 4–7 e l'articolo 132b.

⁵ *Abrogato*

Art. 132a Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale

¹ Se una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale detiene i fondi supplementari sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria o sotto forma di capitale convertibile che soddisfa le esigenze relative ai fondi propri di base supplementari, tale capitale le viene computato in maniera privilegiata ai sensi dell'articolo 132 capoverso 4 fino a un ammontare massimo del 2 per cento per il «leverage ratio» e del 5,8 per cento per la quota di RWA.

² Per le unità di cui all'articolo 124 capoverso 3 lettere b–d, l'ammontare delle esigenze relative ai fondi supplementari, tenuto conto della riduzione delle esigenze di cui al capoverso 1, non può scendere sotto il 3,75 per cento per il «leverage ratio» e sotto il 10 per cento per la quota di RWA.

Art. 132b Disposizioni particolari per banche con una garanzia dello Stato o un meccanismo analogo

Se una banca di rilevanza sistemica non attiva a livello internazionale dispone di un'esplicita garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone o di un meccanismo analogo, l'esigenza di cui all'articolo 132 capoverso 2 lettera b è considerata:

- a. adempiuta nella misura dell'importo garantito fino alla metà al massimo del 40 per cento richiesto;
- b. adempiuta interamente nella misura dell'importo garantito se, in caso di crisi, i fondi corrispondenti non gravati sono messi a disposizione della FINMA in tempi brevi e in maniera irrevocabile; la FINMA decide nel singolo caso se queste condizioni sono soddisfatte.

Art. 133 Fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale

In caso di ostacoli alla capacità di risanamento e di liquidazione delle unità di cui all'articolo 124 capoverso 3 lettere b–d di banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale, in virtù dell'articolo 65b capoverso 1 OBCR¹⁴ la FINMA può esigere fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite. Il loro ammontare è limitato al 25 per cento dell'esigenza complessiva. L'articolo 132 capoverso 4 si applica per analogia.

Allegato 2, n. 5.2–5.4

| Numero | Classi di posizioni (AS-BRI) con possibilità di applicazione di rating esterni | Classi di rating | | | | | | | | |
|--------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Senza rating | fisse |
| 5.2 | <i>Concerne soltanto il testo tedesco</i> | | | | | | | | | |
| 5.3 | Crediti di banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR ¹⁵ su rimborsi di prestiti in contanti concessi al responsabile della garanzia dei depositi secondo l'articolo 37h capoverso 3 lettera c numero 2 LBCR | | | | | | | | – | 20 % |
| 5.4 | Richieste di rimborso nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi dopo l'attivazione della garanzia dei depositi (art. 37i LBCR) | | | | | | | | | 100 % |

3. Ordinanza del 30 novembre 2012¹⁶ sulla liquidità

Art. 18 cpv. 2 e 3

² Sulla base dei dati comunicati conformemente al capoverso 1 lettera c, la FINMA calcola gli impegni contributivi delle singole banche per la garanzia dei depositi di cui all'articolo 37h capoverso 3 lettera b LBCR e li comunica alle singole banche.

¹⁴ RS 952.02

¹⁵ RS 952.02

¹⁶ RS 952.06

³ Per il computo del requisito LCR le banche considerano i loro impegni contributivi quali «impegno di versamento irrevocabile per la raccolta di fondi nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi» di cui all'allegato 2 numero 8.1.5.

Art. 20a cpv. 3 lett. a

³ Un'esplicita garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone o un meccanismo analogo sono computabili se la garanzia o il meccanismo:

- a. sono considerati secondo l'articolo 132b OFoP¹⁷ per l'adempimento delle esigenze relative ai fondi propri supplementari in grado di assorbire le perdite; e

Art. 31b

Abrogato

Allegato 2, n. 8.1.5

| Categorie di deflusso | Tasso di deflusso (percentuale) |
|---|---------------------------------|
| 8.1 Parte inutilizzata di linee di credito e di liquidità revocabili con riserva o irrevocabili nonché transazioni con titoli sintetici equiparabili, nei confronti di: | |
| 8.1.5 il responsabile della garanzia dei depositi sotto forma di un impegno irrevocabile di versamento per la raccolta di fondi | 10 |

4. Ordinanza del 15 ottobre 2008¹⁸ sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Art. 1 lett. a

La presente ordinanza disciplina:

- a. la riscossione degli emolumenti e delle tasse di vigilanza da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);

Art. 5 cpv. 1 lett. b^{bis}

¹ È assoggettato all'emolumento chiunque:

- ^{b^{bis}}. in qualità di assoggettato alla vigilanza è oggetto di una verifica da parte della FINMA conformemente alle leggi sui mercati finanziari;

¹⁷ RS 952.03

¹⁸ RS 956.122

Art. 8 cpv. 3 e 5

³ Per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.

⁵ Per decisioni, procedure di vigilanza e verifiche che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato.

Art. 9 Supplemento sugli emolumenti

La FINMA può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni che, a richiesta, emana, esegue o fornisce d'urgenza o all'infuori del normale orario di lavoro.

Art. 10 Fatturazione e decisione relativa all'emolumento per verifiche e procedure di vigilanza

Per le verifiche e le procedure di vigilanza che si concludono senza una decisione, la fatturazione e la decisione relativa all'emolumento sono rette dalle disposizioni sulle prestazioni conformemente all'articolo 11 OgeEm¹⁹.

Art. 16 cpv. 3

³ La tassa di base annua di cui al capoverso 1 è aumentata di 3000 franchi per ciascun gestore patrimoniale o trustee per il quale la vigilanza continua è esercitata esclusivamente nell'ambito della vigilanza sul gruppo secondo l'articolo 83 capoverso 1 dell'ordinanza del 6 novembre 2019²⁰ sugli istituti finanziari.

Art. 18 cpv. 2

² Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori patrimoniali è determinante il volume totale delle chiusure dell'anno che precede l'anno di assoggettamento che devono essere annunciate alle sedi di negoziazione.

Art. 20 cpv. 1 lett. e

¹ La tassa di base ammonta annualmente a:

- e. 600 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale;

¹⁹ RS 172.041.1

²⁰ RS 954.11

Allegato, n. 1, 1.1, 1.1a, 1.2, 1.4, 1.6a, 1.10, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.11

in franchi

- 1 Ambito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare**
- 1.1 Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto banca o società di intermediazione mobiliare oppure in quanto succursale di una banca estera o una società di intermediazione mobiliare estera (art. 2 e 3 LBCR²¹; art. 5 e 41–51 della legge del 15 giugno 2018²² sugli istituti finanziari [LIsFi]) 10 000–100 000
- 1.1a Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione in quanto rappresentanza di banche o società di intermediazione mobiliare estere (art. 2 LBCR; art. 58 LIsFi) 5 000–30 000
- 1.2 Decisione concernente il conferimento di un'autorizzazione complementare per banche o società di intermediazione mobiliare e decisione concernente una partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3^{er} LBCR; art. 8 e 11 cpv. 5 LIsFi) 1 000–30 000
- 1.4 *Abrogato*
- 1.6a Decisione concernente l'autorizzazione di un mutamento di grande importanza per banche o società di intermediazione mobiliare (art. 8a cpv. 2 OBCR²³; art. 8 cpv. 2 LIsFi) 200–4 000
- 1.10 Comunicazione della prevista istituzione di una presenza o dell'avvio di un'attività all'estero (art. 3 cpv. 7 LBCR e art. 20 OBCR; art. 15 LIsFi) 1 000–30 000
- 2.4 Decisione concernente l'approvazione del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (art. 15 cpv. 1 lett. a–d e 2 LICol) 1 000–10 000
- 2.5 Decisione concernente l'approvazione della modifica del contratto del fondo o degli statuti e del regolamento di investimento o del contratto di società di investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi (art. 16 e 27 LICol) 500–5 000
- 2.6 Decisione concernente l'approvazione dell'offerta di un investimento collettivo di capitale estero a investitori non qualificati (art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con art. 120 LICol) 1 000–10 000

²¹ RS 952.0

²² RS 954.1

²³ RS 952.02

| | in franchi |
|--|-------------|
| 2.7 Decisione concernente l'accertamento della legalità della modifica dei documenti di un investimento collettivo di capitale estero (art. 15 cpv. 1 lett. e LICoI) | 300–5 000 |
| 2.11 Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell'attività dell'azienda (art. 37 LFINMA) | 1 000–5 000 |